GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — VENERDI 14 LUGLIO — NUM. 165

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **363** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 29 giugno 1893 n. 330, che approva il bilancio passivo del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894;

Veduta la legge 14 agosto 1862 n. 800;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Sentita la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

A cominciare dal 1° luglio 1893, il ruolo organico del personale degli uffici della Corte dei conti è approvato in conformità dell'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro.

Art. II.

A temporanea deroga del disposto dall'art. 17 del Nostro decreto 19 luglio 1874 n. 2036, i posti di segretario che si renderanno vacanti durante l'anno solare 1893 negli uffici della Corte dei conti, saranno conferiti ai vice segretari di 1ª classe più anziani, già dichiarati idonei per esame.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Pel Guardasigilli:* GIOLITTI.

RUOLO ORGANICO del personale della Corte dei Conti Magistratura e personale di Segreteria.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero Totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa
Magistratura.						
Presidente		1	1	15000	15000	15000
Presidenti di Sezione . .	—	2	2	12000	24000	24000
Consiglieri	—	12	12	9000	108000	108000
Procuratore Generale . .	—	1	1	9000	9000	9000
Ragionieri	—	1	1	8000	8000	8000
Id.	1	10	20	7000	70000	130000
Id.	2	10		6000	60000	
			37			294000
Personale di Segreteria.						
Carriera di concetto.						
Direttori Capi Divisione .	1	5	10	7000	35000	65000
Id. Id. .	2	5		6000	30000	
Capi Sezione	1	10	20	5000	50000	95000
Id.	2	10		4500	45000	
Segretari	—	20	20	4000	80000	80000
Segretari	1	40	88	3500	140000	284000
Id.	2	48		3000	144000	
Vice Segretari . . .	1	50	130	2500	125000	270000
Id.	2	50		2000	100000	
Id.	3	30		1500	45000	
Volontari	—	12	12	—	—	—
			280			794000
Carriera d'ordine.						
Capi degli Uffici d'ordine.	—	2	2	4000	8000	8000
Archivisti	1	8	32	3500	28000	98800
Id.	2	12		3200	38400	
Id.	3	12		2700	32400	
Ufficiali d'ordine	1	30	90	2200	66000	165000
Id.	2	30		1800	54000	
Id.	3	30		1500	45000	
			124			271800
Uscieri	—	—	—	—	45200	45200

Riepilogo.

GRADO	Numero	Ammontare
Magistratura	37	294,000
Carriera di concetto . . .	280	794,000
Carriera d'ordine . . .	124	271,800
Uscieri	—	45,200
Totale generale . .		1,405,000

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro: GRIMALDI.

Il Numero 367 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1890 n. 7003;

Visto il Nostro decreto 19 giugno 1890 sulle facoltà accordate all'on. Leopoldo Franchetti, deputato al Parlamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Vengono concessi nella colonia Eritrea a scopo respettivamente di giardinaggio e coltivazione di palme e di coltivazione, a titolo gratuito, ed alle condizioni specificate nell'atto firmato dal deputato in missione e ratificato dal governatore, a Naib Idris Sangiak, Naib di Monkullo, un terreno d figura quadrangolare, di superficie di metri quadrati millecinquecento quaranta (1540), posto nelle adiacenze di Monkullo, per la durata di quarant'anni, a decorrere dal 1° gennaio 1893;

a Condopulo Giorgio di Demetrio e di Despina Anastasia, nato a Lemnos (Turchia), un terreno di figura irregolare, della superficie di metri quadrati quarantanovemila seicento diciotto (49618), posto presso Ghinda, per la durata di venti anni, a decorrere dal 1° luglio 1893.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1893.

UMBERTO.

BRIN.

Visto: *Pel Guardasigilli:* GIOLITTI

Il Numero **309** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ultimo alinea dell'art. 7 del Nostro Regio decreto 1° agosto 1889 n. 6344 (serie 3ª), è modificato nel modo seguente:

« Per l'ammissione all'esame di concorso è necessario « avere una media di *otto* punti di operosità e di dili- « genza. Basta una media di *sette* punti per l'ammissione « agli speciali esami di sola idoneità ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Pel Guardasigilli*: GIOLITTI.

Il Numero **313** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 11 luglio 1889 che approva una nuova tabella di ripartizione degli impiegati civili tecnici della R. Marina fra le diverse categorie assegnate all'Ufficio idrografico ed alle Direzioni di lavori;

Visti i RR. decreti in data 31 gennaio e 23 luglio 1891, che modificano la tabella summenzionata;

Vista la legge in data 15 giugno 1893 n. 282, che approva lo stato di previsione della spesa per il Ministero della Marina durante l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretato:

Alla tabella di ripartizione degli impiegati civili tecnici fra le diverse categorie assegnate all'Ufficio idrografico ed alle Direzioni di lavori, che fa seguito al sopracitato Reale decreto del dì 11 luglio 1889, e che venne già modificata con i RR. decreti 31 gennaio e 23 luglio 1891, è sostituita quella qui annessa, che sarà firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1893.

UMBERTO.

C. A. RACCHIA.

Visto, *Pel Guardasigilli*: GIOLITTI.

TABELLA di ripartizione degli impiegati civili tecnici fra le diverse categorie assegnate all'Ufficio idrografico ed alle Direzioni di lavori.

CATEGORIA	Capi tecnici principali di			Capi tecnici di			Totale
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	
Ufficio idrografico.							
Congegnatori	—	1	—	—	1	—	2
Disegnatori	2	—	1	1	2	—	6
Incisori	—	1	—	2	—	1	4
	2	2	1	3	3	1	12
Direzioni delle costruzioni.							
Calafati	—	—	2	2	4	7	15
Calderai	1	2	2	3	3	5	16
Carpentieri	2	4	5	15	17	17	60
Congegnatori	1	2	4	5	7	9	28
Disegnatori	3	4	4	5	6	6	28
Fabbri	1	1	2	4	6	8	22
Fonditori	—	1	1	2	3	3	10
Stipettai	—	—	2	3	4	7	16
	8	14	22	39	50	62	195
Direzioni degli armamenti.							
Attrezzatori e cordai	—	2	3	3	4	4	16
Pittori	—	—	1	1	3	2	6
Velai e tappezzieri	—	—	2	2	2	3	10
	—	2	6	6	9	9	32
Direzioni di artiglieria							
Cannonieri e torpedinieri	—	1	1	4	4	4	14
Congegnatori	2	7	7	12	12	12	52
Disegnatori	1	1	3	3	3	3	14
Fabbri e fonditori	—	—	1	[illegible]	2	3	7
Elettricisti e chimici	2	3	3	2	2	2	14
	5	12	15	22	23	24	101
RIEPILOGO.							
Ufficio idrografico	2	2	1	3	3	1	12
Direzioni delle costruzioni	8	14	22	39	50	62	195
Direzioni degli armamenti	—	2	6	6	9	9	32
Direzioni di artiglieria	5	12	15	22	23	24	101
	15	30	44	70	85	96	340

Roma, 22 giugno 1893.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
C. A. RACCHIA.

Il Numero **374** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge in data 15 giugno 1893 n. 282, che approva lo stato di previsione della spesa pel Ministero della Marina, per l'esercizio finanziario 1893 94;

Visto il R. decreto 2 luglio 1891 n. 400, e l'annessavi tabella, che stabilisce il ruolo organico dei personali amministrativo, medico e di bassa forza del Corpo delle Capitanerie di porto, e ne fissa gli stipendi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il seguente ruolo organico del personale amministrativo del Corpo delle Capitanerie di porto, con decorrenza dal 1° luglio 1893.

N.	Gradi e classi	Stipendi annui
1	Capitano di porto ispettore	L. 8000
5	Capitani di porto di 1ª classe	» 7000
6	Capitani di porto di 2ª classe	» 6000
17	Capitani di porto di 3ª classe	» 5000
30	Ufficiali di porto di 1ª classe	» 4000
40	Ufficiali di porto di 2ª classe	» 3500
48	Ufficiali di porto di 3ª classe	» 3000
30	Applicati di porto di 1ª classe	» 2500
28	Applicati di porto di 2ª classe (al massimo)	» 2000
20	Applicati di porto di 2ª classe (al minimo)	» 1500
225		

Art. 2.

Gli ufficiali e gli applicati di porto i quali, per ragione di numero, non potranno essere ammessi a godere del nuovo stipendio stabilito per la classe a cui già appartengono, saranno confermati nella medesima loro classe attuale, indipendentemente dallo stipendio che ad essi potrà essere assegnato.

Art. 3.

E' abrogata, per la parte che riguarda il personale amministrativo del Corpo delle Capitanerie di porto, la tabella annessa al citato R. decreto 2 luglio 1891 n. 400.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1893.

UMBERTO.

C. A. Racchia.

Visto, *Pel Guardasigilli:* Giolitti.

Il Numero **375** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 aprile 1865 e annesso regolamento sul servizio scientifico;

Visto il R. decreto 26 dicembre 1872, che costituisce l'Ufficio idrografico;

Visto il R. decreto 15 giugno 1873, che approva le norme pel servizio idrografico e degli Osservatori;

Visto lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1893 94 approvato;

Sentito il parere del Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella piazza marittima di Taranto è istituito un Osservatorio per la conservazione degli strumenti nautici, meteorologici e delle idrografie delle RR. navi, retto dalle stesse norme in vigore per gli osservatori dipartimentali. Ad esso nuovo ufficio è annessa una biblioteca per i bisogni di quella piazza marittima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1893.

UMBERTO.

Racchia.

Visto, *Pel Guardasigilli:* Giolitti.

Il Numero **376** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto in data 30 luglio 1882, sull'ordinamento del personale civile tecnico della R. Marina;

Visto il Regio decreto 22 giugno 1893, portante la ripartizione degli impiegati civili tecnici fra le diverse categorie assegnate alle Direzioni dei lavori;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È soppressa nel personale civile tecnico della R. Marina la categoria degli elettricisti e chimici, ed in suo luogo è aggregata al personale stesso una categoria di *specialisti laureati*, i quali in servizio prenderanno la denominazione di elettricisti, chimici o ingegneri meccanici con le seguenti denominazioni e corrispondenze di gradi e di classi.

DENOMINAZIONE DEGLI IMPIEGHI	PAGA annuale	CORRISPONDENZA con gli impieghi del personale civile tecnico	CORRISPONDENZA coi professori dell'Accademia Navale	CORRISPONDENZA ai gradi militari
Elettricista, chimico o ingegnere meccanico di 1ª classe.	4500	Capo tecnico p. p. di 1ª classe.	Professori di scienze o lettere di 1ª classe.	Capitano di Corvetta.
Id. id. id. di 2ª id.	4000	Id. di 2ª id.		
Id. id. id. di 3ª id.	3500	Id. di 3ª id.	Professori di scienze o lettere di 2ª id.	Tenente di Vascello.
Id. id. id. di 1ª classe.	3000	Capo tecnico di 1ª classe.	Id. id. di 3ª id.	
Id. id. id. di 2ª id.	2500	Id. di 2ª id.	Professori aggiunti di scienze o lettere di 1ª id.	Sottotenente di Vascello.
Id. id. id. di 3ª id.	2000	Id. di 3ª id.	Id. id. id. di 2ª id.	Guardiamarina.

Art. 2.

Gli specialisti laureati di artiglieria e torpedini sono, per quanto concerne nomina, promozione, servizio e disciplina, pareggiati ai professori della Regia Accademia navale.

Il Nostro Ministro della Marina determinerà i particolari del loro servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1893.

UMBERTO.

C. A. RACCHIA.

Visto, *Pel Guardasigilli :* GIOLITTI.

Relazione *di* **S. E.** *il Ministro dell'Interno* **a S. M. il Re,** *nell'udienza del 29 giugno 1893, per lo scioglimento del Consiglio comunale di Foggia.*

SIRE,

Una diligente ispezione testè compiuta nel comune di Foggia, ha rilevati fatti assai gravi a carico di quell'Amministrazione, che è ridotta in condizioni deplorevoli.

Si amministra con un bilancio di competenza che finge il pareggio, mentre si verifica un *deficit* certo, costante, che si accumula e che di anno in anno ha già raggiunto una somma ingente.

Mentre non cura di soddisfare i numerosi creditori, la Amministrazione non vuol aumentare le tasse, non sa avvisare le economie nè riordinare i pubblici servizi, nei quali il disordine morale e materiale è al punto da destare la massima apprensione; invece preferisce seguitare nella via pericolosa del deficit e dei prestiti.

Lo scioglimento di quella Amministrazione parmi si imponga e sia urgente.

Non esito quindi a proporlo alla Maestà Vostra, sottoponendo alla Augusta firma il relativo decreto.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Foggia è sciolto.

Art. 2.

Il signor Savio cav. uff. avv. Pietro è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il rapporto del Prefetto di Massa e Carrara, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Gallicano, in seguito alle irregolarità accertate da una apposita ispezione ed alle dimissioni di quattro membri dell'Amministrazione stessa;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Massa;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Gallicano è disciolta, e la temporanea gestione viene affidata, a termini di legge, alla Giunta municipale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

IL MINISTRO

di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. Decreto del 4 marzo 1888 n. 5252 (serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 6 luglio 1892, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Cefalù, in provincia di Palermo, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 6 luglio 1892, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio Decreto 4 marzo 1888 n. 5252 (serie 3ª), sono estese al comune di Cefalù, in provincia di Palermo.

Il Prefetto della provincia di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di notizie agrarie, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, alle delegazioni di pubblica sicurezza, alle Tenenze dei reali carabinieri e delle guardie di finanza, ai direttori delle dogane, agli ufficiali forestali, ai capi stazione delle ferrovie ed alle Agenzie locali di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 luglio 1893.

Per il Ministro: MIRAGLIA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dell'8 al 29 giugno 1893:

Bonelli Angelo, vice segretario amministrativo di 1ª classe nell'Intendenze di finanza, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a partire dal 1° agosto 1893;

Mondrone Alessandro, ufficiale di 1ª classe nelle dogane, id. id. id. id., id. dal 1° luglio 1893;

Corvini Comingio, id. id. id., id. id. id. id., id. id.;

Bucchi Orazio, id. alle scritture di 1ª classe nelle manifatture dei tabacchi, id. id. id. id., id. id.;

Salustri cav. Augusto, ricevitore del registro, id. id. id., per anzianità di servizio, id. dal giorno della sua surrogazione;

Rocci-Ceresoli Primaldo, ufficiale alle scritture di 1ª classe nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, id. id. id. per età avanzata, id. dal 1° luglio 1893;

Palmiri Palmerino, commesso di 1ª classe nell'amministrazione del dazio sul consumo in Napoli, id. id. id. per età avanzata e per anzianità di servizio, id. dal 1° agosto 1893;

Casali Luigi, verificatore di 1ª classe per gli atti del Banco di Napoli, è nominato ricevitore del registro;

Torasso ing. Andrea, Garelli ing. Luigi, Mocellin ing. Domenico, Romeo ing. Vincenzo, assunti in servizio di esperimento nelle manifatture dei tabacchi, sono nominati, per merito di esame, ufficiali tecnici di 3ª classe nella manifatture stesse;

Gonzales cav. Enrico, direttore nelle manifatture dei tabacchi, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe;

Lavassa Giovanni Luigi, id. id., id. dalla 4ª alla 3ª classe;

Moretto ing. Pietro, capo tecnico id., id. dalla 2ª alla 1ª classe;

Di Napoli ing Gaetano, ufficiale tecnico di 1ª classe id., è nominato capo tecnico di 2ª classe nelle manifatture stesse, a scelta;

Ferigo ing. Giuseppe, id. id. di 2ª classe id., è promosso alla 1ª;

Mangiò Giovanni, ufficiale d'ordine di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, è trasferito da Messina a Catania;

Burla Alfredo, ricevitore del registro, avente i requisiti indicati nel Regio decreto 30 agosto 1891 n 517, è nominato vice segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, e destinato a Sondrio;

Masini Luigi, ufficiale alle scritture di 1ª classe nelle manifatture dei tabacchi, è collocato a riposo, d'ufficio, per anzianità di servizio, con effetto dal 1° luglio 1893;

Allasia cav. Andrea, ispettore demaniale di 1ª classe, id. id, in seguito a sua domanda id., id. id.;

Pirola comm. ing Enrico, direttore compartimentale del catasto, id. id. id. id., id. id.;

Fossati Angelo, controllore demaniale di 4ª classe, è nominato ricevitore del registro;

Tiberi Osea, verificatore di 2ª classe per gli atti del Banco di Napoli id. id.;

Tabacco Fausto, controllore demaniale di 4ª classe fuori ruolo, è nominato controllore demaniale di 4ª classe;

Mazzarella Giovanni, ingegnere di 3ª classe nel personale tecnico di finanza, è collocato in aspettativa per motivi di salute in seguito a sua domanda, per tre mesi, a partire dal 1° luglio 1893;

Cefoli Alfredo e Saccocci Nazzareno, commessi di 2ª classe nell'Amministrazione del dazio sul consumo in Roma, sono promossi alla 1ª;

Giulia Giovanni Battista, De Leo Leone e Rust Scipione, id. di 3ª id., id. alla 2ª;

Brizzolari Oreste, Rapi Roberto e Scala Riccardo, già diurnisti nella cessata amministrazione daziaria comunale di Roma, sono nominati commessi di 3ª classe nell'amministrazione governativa del dazio di consumo in Roma;

Alfaro Edoardo, ricevitore di 2ª classe, e

De Luca Gennaro, commesso di 3ª classe nell'amministrazione del dazio sul consumo in Napoli, sono dispensati dal servizio, con decorrenza dal 1° luglio 1893.

MINISTERO DELLA GUERRA

Chiamata alle armi per istruzione nel 1893

In esecuzione del R. decreto 11 giugno (Circolare n. 67 del corrente anno) dovrà essere inserto nello specchio dei militari da chiamarsi nell'anno 1893, annesso al R. decreto 25 aprile (Circolare n. 45 del corrente anno) quanto segue, dopo la chiamata n. 5:

N. d'ordine delle chiamate	MILITARI DA CHIAMARSI	GIORNO della presentazione
5 *bis*	Militari di 1ª categoria delle classi 1862 e 1863 ascritti all'artiglieria da campagna di milizia mobile appartenenti al distretto di Palermo . . .	27 agosto

I comandanti dei distretti militari faranno stampare e pubblicare subito e con le consuete norme, in tutti i comuni compresi nel loro territorio, un manifesto conforme all'unito modello e ne invieranno copia al Ministero (Direzione generale leve e truppa).

Roma, 25 giugno 1893.

Il Ministro
PELLOUX.

Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 1ª categoria della classe 1867.

Art. 1.

Chiamata alle armi.

1. In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto 16 aprile u. s. (Circolare n. 45 del corrente anno) al n. 2 dell'articolo 1, tutti i comandanti di distretto militare faranno pubblicare il giorno 22 luglio, nei comuni di loro circoscrizione, un manifesto conforme al modello Z dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, con le aggiunte e le varianti indicate in calce alla presente circolare (*Allegato n. 1*) e cureranno che il medesimo venga affisso per tre giorni consecutivi.

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affisso alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

Contemporaneamente faranno compilare e trasmetteranno ai sindaci dei comuni di loro circoscrizione l'elenco prescritto dal § 621 della istruzione stessa.

2. I comandanti dei reggimenti alpini faranno pubblicare nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento un secondo manifesto conforme all'annesso modello (*Allegato n. 2*), il quale verrà affisso lo stesso giorno 22 luglio e per tre giorni consecutivi.

3. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata all'istruzione ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XX dell'istruzione complementare al regolamento stesso, quale fu modificato dagli *Atti* 198 del 1891 e 50 del 1892, in quanto non sieno contradette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare, avvertendo che le dispense accennate al § 986, lettera *c*, del predetto capo XXXI dovranno essere accordate anche quando i due periodi annuali di tiro non siano consecutivi.

4. Potranno, in via eccezionale, essere concessi rinvii ad una successiva chiamata di militari di 1ª categoria a quelli dei militari di truppa richiamati che:

a) comprovino, con certificato del sindaco del comune nel quale risiedono di dover condurre indispensabilmente a termine lavori agricoli durante il periodo dell'istruzione;

b) comprovino, con attestato del direttore o del preside di una scuola o di un istituto di qualsiasi genere, di aver frequentato un corso di studi e di dover nell'epoca della chiamata, o nei tre mesi successivi, dare esami finali o di promozione;

c) per ragioni speciali di famiglia o professionali non possano prender parte all'istruzione nell'epoca stabilita, senza loro grave discapito.

I rinvii, di cui sopra, non potranno in complesso essere accordati in proporzione maggiore del 10 0/0 degli uomini effettivamente chiamati alle armi in ciascun distretto, ed i comandanti dei distretti ai quali le domande venissero presentate saranno giudici dell'opportunità di accogliere o meno le domande stesse o di dare la preferenza ad alcune di esse, quando il numero delle domande ecceda la suaccennata proporzione.

Non sarà invece computato nel 10 0/0 il rinvio eccezionale indicato all'ultimo capoverso del n. 8 del manifesto di chiamata.

I documenti presentati in appoggio alle domande saranno trattenuti del distretto che fa la concessione, il quale però ha l'obbligo di informarne subito il comandante di quello cui il militare appartiene.

Giusta il § 983 del regolamento sul reclutamento, a questi rinvii non possono essere ammessi i militari della classe 1866 che per qualsiasi ragione siano stati rinviati alla presente chiamata.

5. È fatta facoltà ai comandanti dei distretti di dispensare dalla chiamata quei militari, i quali essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato dagli altri tutti della loro stessa classe dell'arma di fanteria.

Tale concessione, che sarà fatta soltanto a coloro che la chiedano, non è quindi estesa a quelli che, pur avendo fatto parte dei corpi di spedizione d'Africa, abbiano in complesso prestato un servizio inferiore od uguale a quello degli altri rimasti in Italia.

Art. 2.

Ufficiali di complemento richiamati.

6. Col *Bollettino Ufficiale* sarà provveduto perchè gli ufficiali di complemento chiamati alle armi si presentino anzitutto al distretto di loro residenza, per coadiuvarvi il personale nel ricevimento, equipaggiamento ed invio ai corpi dei richiamati di truppa

Detti ufficiali saranno successivamente inviati dai distretti ai quali presentano ai corpi cui saranno dal *Bollettino* destinati temporaneamente a prestar servizio.

Gli ufficiali di complemento degli alpini si presenteranno direttamente alla sede di magazzini alpini che verrà per ognuno di essi indicata nel *Bollettino Ufficiale*, se si trovano in vicinanza della medesima. Quelli che si presentassero ai distretti saranno subito inviati alla destinazione loro fissata nel *Bollettino*.

7. I comandanti di distretto e dei reggimenti alpini, cui gli ufficiali di complemento sono effettivi, cureranno di dar loro partecipazione della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) malattia che impedisca di presentarsi nel giorno rispettivamente stabilito;

c) coprire alcuno degli impieghi specificati al n 14 dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con R. decreto 16 maggio 1889 e modificata con R. decreto 11 giugno 1893;

d) dover dare esami di concorso ad impieghi presso le pubbliche amministrazioni;

e) trovasi in una delle condizioni accennate nel precedente n. 4.

I comandanti dei distretti si accerteranno della validità degli addetti motivi e decideranno sulle domande di dispensa, dandone poi avviso al Ministero (Direzione generale competente o Sottosegretariato generale) ed al corpo al quale gli ufficiali erano stati assegnati.

Nel fare le partecipazioni della chiamata in servizio, i comandanti stessi trasmetteranno agli ufficiali chiamati in servizio i documenti che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto nei viaggi sulle ferrovie, per raggiungere il distretto di residenza (§ 1833 regolamento di amministrazione).

Analogamente si regoleranno i comandanti dei reggimenti alpini a riguardo degli ufficiali di complemento alpini.

I distretti dovranno provvedere dei documenti di cui sopra gli ufficiali che trovandosi lontani dal reggimenti alpini cui sono effettivi si presenteranno al distretto nel quale si trovano.

Art. 3.

Assegnazione dei richiamati e loro invio ai corpi.

8. Per l'assegnazione dei richiamati ai corpi si osserveranno le disposizioni seguenti:

a) Gli ascritti alla fanteria di linea di qualsiasi distretto del continente, eccettuati quelli che figurano nelle varianti al manifesto di chiamata (*Allegato n. 1*), saranno diretti dal distretto al quale si presenteranno ai reggimenti di fanteria, ai quali dovrebbero essere assegnati in caso di mobilitazione i richiamati appartenenti effettivamente al distretto stesso.

Quelli invece dei distretti della Sicilia, compresi quelli di Caltanissetta e Siracusa, saranno inviati ai reggimenti, che saranno indicati dal comandante del XII corpo d'armata.

I richiamati dei distretti della Sardegna saranno assegnati dal comandante del IX corpo d'armata ai reggimenti fanteria di stanza nell'isola.

b) Gli ascritti ai granatieri, a qualsiasi distretto del continente si presentino, saranno diretti al distretto di Ascoli Piceno senza equipaggiamento. Il comandante del VII corpo d'armata dà poi le disposizioni opportune per il loro equipaggiamento e per la loro incorporazione nei reggimenti granatieri.

Quelli di essi che si presentano ai distretti della Sicilia o della Sardegna verranno inviati ai reggimenti di fanteria di stanza nelle isole predette ed i comandanti del XII e del IX corpo d'armata daranno all'uopo le necessarie disposizioni.

c) Gli ascritti ai bersaglieri, a qualsiasi distretto del continente si presentino, saranno diretti ai reggimenti bersaglieri, ai quali dovrebbero essere assegnati in caso di mobilitazione i richiamati dei bersaglieri appartenenti al distretto stesso.

Quelli presentatisi ai distretti della Sicilia saranno riuniti secondo le norme che verranno impartite dal comandante del XIII corpo di armata.

I bersaglieri che si presenteranno ai distretti della Sardegna saranno inviati al battaglione bersaglieri di stanza nell'isola e il comandante del IX corpo d'armata darà all'uopo le necessarie disposizioni.

d) I richiamati alpini che per qualsiasi ragione si presentassero il 27 agosto ai distretti dei primi dieci corpi d'armata, saranno diretti, senza equipaggiamento, alla sede del magazzino del battaglione alpini cui appartengono.

Quelli che risiedono, anche temporaneamente, in un distretto dell'XI o XII corpo d'armata o della Sardegna dovranno presentarsi il 27 agosto al distretto di residenza, anzichè a quello cui appartengono per fatto di leva e saranno assegnati per l'istruzione ai reggimenti di fanteria come se appartenessero a quest'arma.

e) I richiamati ascritti alle compagnie permanenti dei distretti verranno assegnati ai distretti stessi ai quali si presenteranno.

f) I richiamati ascritti ai reggimenti del genio (escluso il treno), saranno inviati ai depositi dei rispettivi reggimenti, eccetto quelli ascritti alle compagnie *ferrovieri*, i quali dovranno essere mandati direttamente alla sede della brigata in Torino, e quelli ascritti alla compagnia *specialisti* del 3° reggimento genio, che dovranno essere mandati direttamente al comando del distaccamento di tale reggimento di stanza in Roma. I richiamati ascritti alle compagnie *lagunari* che per qualsiasi ragione si presentassero ai distretti, saranno tosto diretti, senza equipaggiamento, alla rispettiva brigata in Venezia. I richiamati però che si presentassero ai distretti del XII corpo d'armata saranno inviati, a qualsiasi specialità appartengano, al comando del distaccamento del 1° genio di stanza in Messina.

I richiamati che si presentano ai distretti della Sardegna saranno, qualunque sia il loro distretto di leva e la loro specialità, equipaggiati dai distretti in cui si presentano, e riuniti in uno speciale riparto, che verrà istruito nella località e nei modi da questo Ministero indicati al comando del IX corpo d'armata, dopo essere stati provvisti degli strumenti da zappatore, usufruendo di quelli che i reggimenti di fanteria hanno in consegna per la mobilitazione.

9. In genere tutti gli uomini che si presentino ad un distretto che non sia quello a cui appartengono per fatto di leva, e pei quali non siasi provveduto ai paragrafi precedenti, saranno avviati a quel corpo dell'arma rispettiva, cui debbono esser diretti i militari del distretto al quale si presentano.

10. Per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevimento, nell'equipaggiamento e nello accompagnamento dei drappelli ai corpi, i comandanti di distretto hanno l'obbligo di valersi degli ufficiali di complemento richiamati, in quanto non è diversamente disposto al n 8 della presente circolare.

Ove i detti ufficiali non siano in numero sufficiente, specie pel servizio d'accompagnamento, provvederanno i comandanti di corpo d'armata con ufficiali e sottufficiali dei reggimenti alla propria dipendenza o, quando ne riconoscano la opportunità, con ufficiali di complemento esuberanti fra i richiamati in altri distretti.

11. I comandanti di corpo d'armata disporranno per il movimento d'invio dei richiamati dai distretti ai corpi.

Art. 4.

Istruzione.

12. I richiamati, appena inquadrati nel reggimento a cui sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni del reggimento stesso, avvertendo tuttavia di allenarli gradatamente alle maggiori fatiche del campo.

13. Ai richiamati che non possono essere inviati ai corpi, e che rimangono perciò ai distretti, si faranno ripetere, per quanto è possibile, le principali istruzioni militari.

Art. 5.

Congedamento.

14. I richiamati (esclusi gli alpini) assegnati ai corpi che non prenderanno parte alle grandi manovre e che non debbono cambiare di guarnigione verranno dai corpi stessi rinviati ai rispettivi distretti *non più tardi del giorno 15 settembre.*

Il movimento di ritorno ai distretti verrà regolato dai comandanti di corpo d'armata da cui dipendono i reggimenti ai quali i richiamati sono assegnati.

Quelli assegnati ai reggimenti che interverranno alle grandi manovre, ai reggimenti cioè del I e II Corpo d'armata, e quelli assegnati ai reggimenti che cambiano di guarnigione saranno rinviati al loro

distretti nell'epoca e nei modi che questo Ministero si riserba di disporre.

15. I richiamati alpini saranno rimandati in congedo per cura dei reggimenti alpini non più tardi del 15 settembre.

Art 6.

Disposizioni varie.

16. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio n. 3.

Si distribuiranno a preferenza oggetti usati, portando sovratutto la più rigorosa attenzione sulla calzatura.

17. I richiamati dei granatieri saranno equipaggiati come gli altri richiamati di fanteria. Così pure saranno presi a sussistenza ed equipaggiati di fanteria di linea gli alpini che ris'edendo in un distretto dell'XI e XII Corpo d'armata si presenteranno al detto distretto, anzichè a quello cui appartengono per fatto di leva, nonchè gli alpini che si presenteranno ai distretti della Sardegna.

18. I richiamati saranno armati di fucile 70{87: non saranno loro distribuite le cartucce a pallottola, bensì 40 cartuccie da salve delle quali:

ai richiamati di fanteria e bersaglieri, almeno 16 (4 caricatori pieni M. 1890 per armi M. 1870 e 70{87;

ai richiamati degli alpini, almeno 24 (6 caricatori pieni) M. 1890 per armi M. 1870 e 70{87.

Le cartucce occorrenti ai distretti saranno da essi richieste alla direzione territoriale d'artiglieria più vicina, e per la loro distribuzione ed impiego si osserveranno le norme prescritte dalla Circolare n. 2 del corrente anno.

Tutte le cartucce saranno dai distretti cedute in carico definitivo ai corpi ai quali i richiamati verranno assegnati.

Ai richiamati appartenenti a compagnie permanenti di distretto non verranno distribuite cartucce.

19. Quanto alle norme amministrative si osserveranno le disposizioni del regolamento d'amministrazione, salvo le diverse disposizioni che verranno emanate con altra Circolare.

Roma, 26 giugno 1893.

Il Ministro
PELLOUX.

Aggiunte e varianti da introdursi nella compilazione del Manifesto per la chiamata delle classi 1866 e 1867, mod. Z dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento 20 agosto 1890.

Comando del distretto militare di . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per l'istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria dell'esercito permanente

Ai nn. 1, 2 e 4 del modello sono sostituiti i seguenti:

1. Per ordine di S. M. sono chiamati alle armi:

a) i militari di truppa in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, di 1ª categoria della classe 1867 di tutti i distretti del Regno, ascritti ai reggimenti granatieri, bersaglieri ed alpini, alle compagnie permanenti dei distretti ed ai reggimenti del genio (escluso il treno);

b) i militari di truppa in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, di 1ª categoria della classe 1867, ascritti ai reggimenti di fanteria di linea di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli di Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Frosinone, Gaeta, Macerata, Roma e Teramo;

c) i militari di truppa in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, di 1ª categoria della classe 1867, ascritti alla milizia speciale dell'Isola di Sardegna ed ascritti alla fanteria di linea, ai bersaglieri, ed al genio (escluso il treno);

d) i militari di 1ª categoria della classe 1866 appartenenti ai corpi e distretti di cui ai precedenti comma, che chiamati nello scorso anno furono rinviati ad altra istruzione;

e) gli ufficiali di complemento nati nel 1867, ascritti ai reggimenti granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini e genio, eccettuati quelli provenienti dall'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

Sono quindi esenti dalla chiamata i militari di truppa di detta classe e categoria ascritti ai carabinieri reali, alla cavalleria, alle compagnie sanità e sussistenza, alle compagnie operai d'artiglieria, ai reggimenti d'artiglieria da campagna, da fortezza, da montagna ed a cavallo, ed al treno d'artiglieria e genio, nonchè quelli ascritti alla fanteria di linea ed appartenenti ai 13 distretti ricordati al comma *b*) del precedente N. 1.

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo per tutti il 27 agosto.

3. Tutti i militari di truppe richiamati *a qualunque distretto militari appartengano*, dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, nelle ore antimeridiane del giorno predetto a questo comando se trovansi nel mandamento di questo capoluogo, o altrimenti, sempre nelle ore antimeridiane dello stesso giorno, al sindaco del capoluogo del mandamento in cui si trovano, per ricevere i mezzi di viaggio e recarsi a questo comando.

I militari richiamati che si trovano a risiedere, anche temporaneamente fuori del distretto al quale appartengono per fatto di leva, dovranno presentarsi al distretto, nel cui territorio essi si trovono.

I militari ascritti alla brigata lagunare del genio si presenteranno direttamente al comando della brigata in Venezia senza passare per i distretti, ma potranno pure presentarsi a questo comando o al sindaco del capoluogo del mandamento, come è detto per gli alpini, nel precedente n. 3.

Al n. 8 capoverso 5°, aggiungere: « 19 agosto prossimo ».

Dopo l'ultimo capoverso dello stesso n. 8 aggiungere:

« In via eccezionale potranno essere rinviati alla prossima successiva chiamata d'una classe di 1ª categoria quei militari di truppa della classe 1867 che ne facciano domanda al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, dimostrando con un certificato del sindaco o, a seconda dei casi, del direttore o del preside di una scuola od istituto di qualsiasi genere, che i motivi dai quali sono indotti a chiedere il rinvio, sebbene non compresi fra quelli che dànno diritto ad esso, si basano, ciò non ostante, sulla necessità di condurre a termine lavori agricoli; di dovere, nell'epoca della chiamata, o nei tre mesi successivi, dare esami per studi; od infine che detti motivi si basano su speciali ragioni di famiglia che non permettono loro di prendere parte all'istruzione senza grave discapito.

« Essi sono peraltro avvertiti che il comandante del distretto che riceve tale domanda, sarà giudice dell'opportunità o meno di accoglierla favorevolmente, e che nessun comandante di distretto potrà concedere detti rinvii in proporzione maggiore del 10 0{0 degli uomini chiamati effettivamente alle armi ».

In via eccezionale e senza che il loro numero sia contemplato nel 10 0{0 predetto, saranno rinviati alla prossima chiamata d'una classe di 1ª categoria quei militari, che comprovino di avere eseguito un corso annuale del tiro a segno prima della data del presente manifesto e che per cause indipendenti dalla loro volontà non poterono compiere il secondo periodo di tiro richiesto per ottenere la dispensa.

Comando del . . ° reggimento alpini

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1867 e dei rinviati della classe 1866.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, per un periodo d'istruzione di circa 20 giorni, gli alpini in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti alla 1ª categoria della classe 1867, come pure quelli della classe 1866 che, chiamati nello scorso anno, furono poi rinviati ad altra istruzione.

Saranno parimenti chiamati gli ufficiali alpini di complemento nati

nell'anno 1867, eccettuati quelli che già prestarono servizio nell'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi, e alla loro chiamata ed assegnazione sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni.*

2. Gli alpini suddetti richiamati alle armi, appartenenti ai mandamenti indicati nello specchio seguente, si presenteranno nelle ore antimeridiane del giorno 27 agosto prossimo, a seconda della compagnia cui sono effettivi, alla sede del magazzino indicato nella colonna 3ª dello specchio stesso, se si trovano nel capoluogo di mandamento in cui è posto il magazzino, altrimenti, sempre nelle ore antimeridiane dello stesso giorno, al sindaco del capoluogo di mandamento ove si trovano, per ricevere i mezzi di viaggio e recarsi a destinazione. Essi dovranno essere muniti del foglio di congedo illimitato e nel libretto personale.

Compagnie cui i richiamati appartengono	MANDAM	Sede del magazzino e luogo di presentazione

3. Anche gli alpini appartenenti ad altri reggimenti, che si trovassero in uno dei mandamenti sopraindicati, possono liberamente presentarsi alla sede del magazzino alpini più vicino, o al sindaco del capoluogo del mandamento in cui si trovano, che li avvierà al detto magazzino.

4. I richiamati potranno pure presentarsi direttamente al loro magazzino di battaglione, senza prima recarsi al capoluogo del mandamento, e purchè presentino il loro foglio di congedo munito del visto per la partenza e della firma del sindaco del comune in cui risiedono, sarà loro corrisposta l'indennità di trasferta come se fossero partiti dal capoluogo del mandamento.

Senza di tale formalità non avranno diritto ad alcun rimborso.

5. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gl'interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto generale di chiamata, pubblicato contemporaneamente al presente da tutti i comandanti dei distretti militari del Regno.

Li 22 luglio 1893.

Il Comandante del Reggimento

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Sotto Segretariato di Stato — Divisione I — Sezione II

NORME desunte da circolari emanate dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio a chiarimento della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, sulle privative industriali, diramate alle Prefetture e Sotto Prefetture del Regno, il 26 giugno u. s

Tasse di bollo per le domande e per i processi verbali delle privative industriali.

Tutte le domande per ottenere attestato di privativa debbono, a norma dell'articolo 20, n. 2, della legge 13 settembre 1874 n. 2077 (serie 2ª), essere scritte in carta bollata da 1 lira; la tassa di bollo di centesimi 50 per i processi verbali rilasciati dalle Prefetture e Sotto Prefetture agl'interessati per attestare la presentazione delle domande, rimane ferma.

Tasse di bollo e di registro sulle procure per domande di privative industriali.

Le domande di privative industriali, che vengono presentante per mezzo di un mandatario, debbono essere accompagnate dal relativo atto di procura, secondo è prescritto coll'articolo 21, n. 5, della legge 30 ottobre 1859 n. 3731.

Allo scopo quindi che questi atti di procura siano regolari di fronte alle vigenti leggi sul bollo e registro, il Ministero scrivente, in séguito alle istruzioni avute da quello delle Finanze, ed in base ai concerti presi col medesimo, fa conoscere col seguente *prospetto* le tasse dovute per i diversi atti di procura:

Specie dell'atto o documento	Articoli delle leggi di bollo e di registro che colpiscono od esentano da tassa il documento	*Annotazioni*
Procure che conferiscono la facoltà di presentare domande di privative industriali *per una sola invenzione specificata nelle procure stesse.*	Art. 19, n. 22; 20, nn. 38 e 23, § 3°, della legge 13 settembre 1874, numero 2077; articolo 143, n. 22, della legge 13 settembre 1874, numero 2076.	Le di contro procure devono scriversi su carta filigranata da lire due, o su carta libera, od anche sopra appositi moduli a stampa da sottoporsi al bollo da lire due mediante marca, quando però siano stati riempiti e prima della loro sottoscrizione. Qualora le procure di che trattasi provengano dall'estero, debbono sottoporsi alla tassa di bollo di lire due prima di farne uso, mediante l'applicazione di apposita marca del suddetto importo. Tutte le su dette procure sono esenti da registrazione.
Procure che conferiscono la facoltà di presentare *più di una domanda* di privative industriali per diverse invenzioni *specificate nelle procure stesse;* e Procure che conferiscono la facoltà di presentare *un numero indeterminato* di domande di privative industriali.	Art. 19, nn. 7 e 8, della legge 13 settembre 1874, numero 2077, e articolo 73 e 74 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, e 82 dell'annessa tariffa. Art. 23, § 3°, della legge 13 settembre 1874, n. 2077 e articolo 74 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, e 82 dell'annessa tariffa.	Gli atti di procura contro indicati, se fatti nel Regno, devono scriversi sulla carta filigranata da lire una e sottoporsi alla registrazione formale entro il termine di giorni 20, col pagamento della tassa stabilita dall'articolo 82 della tariffa annessa alla legge di registro. I detti atti di procura, quando provengono dall'estero, devono essere sottoposti alla tassa di bollo secondo la dimensione della carta e registrati col pagamento della tassa indicata nell'articolo 82 della succitata tariffa prima di farne uso. Inoltre, per le procure provenienti dall'estero, la firma del mandante deve essere autenticata dal Regio Console all'estero, e la firma di quest'ultimo deve essere vidimata dal Ministero degli affari esteri.

Fogli aggiunti alle procure per apporvi la legalizzazione delle firme.

In seguito al difforme trattamento usato dagli Uffici del bollo e registro nell'applicare la tassa di bollo ai mezzi fogli contenenti la legalizzazione delle firme, aggiunti con gomma o cordicella alle procure estere per privative industriali, si è ritenuto opportuno di riesaminare la questione.

Sentita in proposito la R. Avvocatura erariale generale, questo Ministero, d'accordo con quello delle Finanze, dichiara che ove la legalizzazione delle firme sia fatta sullo stesso foglio contenente la procura estera, non è dovuta una nuova tassa di bollo oltre quella cui è soggetto il mandato stesso.

Se invece la legalizzazione delle firme si protrae sopra una striscia di carta o sopra un foglio aggiunto, oppure su tale striscia o foglio è totalmente distesa, allora la striscia od il foglio aggiunto va sottoposto alla tassa di bollo nella stessa misura dovuta per l'altro o gli altri fogli dell'atto di procura.

Tasse di bollo e di registro sulle procure per trasferimento di privative industriali.

Fra le procure, che debbono essere sottoposte alle tasse di bollo e di registro debbono comprendersi anche quelle che si riferiscono a trasferimenti di privative industriali, dei quali si chiede la registrazione e la pubblicazione ai termini degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859 n. 3731.

Tassa di bollo per gli attestati di privative industriali.

La tassa di bollo dovuta per gli attestati di privative industriali, deve essere corrisposta mediante applicazione di marche da bollo che verranno all'uopo presentate dai richiedenti, ed apposte dall'ufficio che rilascia i predetti attestati a norma di legge.

In coerenza a tale disposizione si è provveduto dando pure istruzioni ai ricevitori del demanio e del registro, autorizzati alla riscossione delle tasse e dei diritti sulle privative industriali, che non abbiano a riscuotere la tassa di lire una e centesimi 10 per il bollo degli attestati di privativa, il cui pagamento era stabilito dall'articolo 21 del regolamento 31 gennaio 1864 n. 1674.

Trasferimenti di privative industriali.

Il titolo III della legge 30 ottobre 1859 n. 3731 e gli articoli 68 e seguenti del relativo regolamento prescrivono che ogni atto di trasferimento di privativa industriale debba essere registrato al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e dettano le norme per tale registrazione, senza però indicare il valore della carta bollata su cui debbono essere scritte le note di trasferimento.

Da ciò deriva che le note vengono presentate ora su carta bollata da una lira, ora su carta da cent. cinquanta.

Ad ovviare a tale inconveniente le Prefetture e Sotto-Prefetture del Regno dovranno accettare d'ora in poi le sole note scritte su carta da una lira, perchè dalla legge suaccennata e dal regolamento relativo non essendo stabilito che le note debbano essere accompagnate dalla domanda, e da esse che deve apparire la volontà di chi le presenta, ed è per esse che il Ministero procede alla registrazione del trasferimento.

Norme concernenti i pagamenti delle tasse annuali di privativa industriale e di prolungamento.

Ad evitare nell'interesse di coloro che hanno conseguito attestati di privativa industriale, decadimenti, per mancati o incompleti pagamenti delle tasse siano esse annuali che di prolungamento, si crede opportuno pubblicare qui appresso le norme che disciplinano questa materia, desunte dalla legge 30 ottobre 1859 num. 3731, e dal regolamento approvato con Regio decreto del 31 gennaio 1864 numero 1674.

Le tasse da pagarsi per un attestato di privativa, all'atto del deposito, vengono indicate nella seguente

Tabella delle tasse da pagarsi per un attestato di privativa.

Durata — Anni	Somme da pagarsi all'atto della domanda	Durata — Anni	Somme da pagarsi all'atto della domanda	Durata — Anni	Somme da pagarsi all'atto della domanda
	Lire		Lire		Lire
1	50	6	100	11	150
2	60	7	110	12	160
3	70	8	120	13	170
4	80	9	130	14	180
5	90	10	140	15	190

In questa tabella non sono comprese le tasse annuali per mantenere in vigore la privativa a partire dal 2° anno di durata incluslvo, le quali debbono essere pagate anticipatamente in ragione di lire 40 per il 2°; di lire 40 per il 3° anno; di lire 65 per ciascuno dei tre anni successivi; di lire 90 per ciascuno degli anni 7°, 8° e 9°; di lire 115 per ciascuno dei tre anni successivi, e di lire 140 per ciascuno degli ultimi tre anni.

L'articolo 58 della legge sulle privative industriali stabilisce però che ove uno di questi pagamenti non venga effettuato entro tre mesi dopo il giorno della decorrenza, l'attestato per mancanza di pagamento della tassa annuale, cessa di esser valido. Gl'interessati, per non vedere il loro brevetto decaduto, dovranno badare ad eseguire i pagamenti integralmente, tenendo presente la data della decorrenza dell'attestato; data che non ha che vedere con quella del deposito o con quella del rilascio (1). Ed il Consiglio di Stato ha espresso il suo avviso nel senso che le tasse per privative industriali debbono essere pagate *integralmente ed in tempo utile.*

Quegli inventori che hanno conseguito attestati di privativa industriale per una durata inferiore ai 15 anni, e che volessero prolungarli, dovranno versare, all'atto del deposito della domanda di prolungamento, una tassa fissa di quaranta lire, oltre ad una tassa proporzionale corrispondente ad una somma di tante volte dieci lire, quanti sono gli anni per cui si chiede, ed una tassa annuale corrispondente alla prima annualità del prolungamento.

Per esempio: se si volesse chiedere un attestato di prolungamento per dieci anni di una privativa concessa per cinque anni colla decorrenza del 31 dicembre 1890, si dovrebbe presentare la domanda di prolungamento non più tardi del 31 dicembre 1895, e all'atto del deposito, presentare una ricevuta demaniale che constati l'eseguito versamento delle seguenti tasse:

L. 40 per tassa fissa di prolungamento,
» 100 per tassa proporzionale corrispondente a 10 anni.
» 65 per tassa annuale del 6° anno,

L. 205 in totale.

Gl'interessati porranno mente a non far passare mai il termine della decorrenza perchè è nullo un prolungamento chiesto dopo spi-

(1) L'articolo 10 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, stabilisce che: la durata di una privativa non sarà maggiore di anni 15 nè minore di un anno, cominciando sempre a contare dall'ultimo giorno di uno dei mesi di marzo, giugno, settembre o dicembre successivo e più prossimo al dì in cui esso attestato fu chiesto; nè conterrà mai frazione d'anno.

Così hanno la decorrenza dal 31 marzo, le privative chieste dal 1° gennaio al 31 marzo; hanno la decorrenza del 30 giugno quelle chieste nel 2° trimestre; dal 30 settembre quelle chieste nei mesi di luglio, agosto e settembre; dal 31 dicembre quelle chieste nel 4° trimestre.

rato il termine della privativa, a norma dell'articolo 57 n. 8, della legge.

Riepilogando, per chiedere nelle forme volute un attestato di prolungamento, occorre pagare integralmente le tasse e presentare la domanda in una Prefettura o Sotto-Prefettura del Regno in tempo utile.

Le Prefetture e Sotto-Prefetture avranno pure cura di esaminare se nei prolungamenti di privative industriali presentati in tempo utile, vi siano pagamenti da eseguire prima delle scadenze 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre a complemento delle tasse versate. Ed in tal caso ne sarà avvertito d'urgenza l'interessato, perchè decorsi questi termini, senza che le tasse siano versate completamente, il Ministero non rilascierebbe il prolungamento chiesto.

Norme intorno alla esecuzione dei disegni da presentarsi a corredo delle domande di privativa industriale.

A cominciare dal primo fascicolo (gennaio 1891) della serie III del *Bollettino* mensile delle privative industriali, questo Ufficio conformemente alla circolare 6359[26 del 5 dicembre 1891, stabilì di intercalare nel testo le figure annesse alla descrizione di ogni singolo trovato e di servirsi a tale scopo di un processo di riproduzione fotomeccanica.

Nella pratica esecuzione di tale sistema si constatò che i disegni eseguiti su tela, e specialmente se fatti sul rovescio di essa, cioè sulla parte non lucida, quelli fatti su carta lucida più o meno colorata e quelli su carta ordinaria da disegno, non permettono di ottenere delle riproduzioni soddisfacenti, ma che invece si prestano perfettamente allo scopo i disegni tracciati su carta bianca liscia (satinata) o meglio ancora su cartoncino bianco e liscio, il quale per la maggior consistenza, preserva i disegni stessi dalle gualciture, ancor esse di ostacolo alla perfetta riuscita delle riproduzioni.

Affinchè le figure da intercalarsi nel testo riescano chiare, uniformi fra loro e pienamente corrispondenti alla importanza della pubblicazione, è necessario che almeno una delle tre copie di disegni che devono presentarsi colle descrizioni nel chiedere l'attestato di privativa industriale, sia fatta su carta o cartoncino della detta qualità e che che i disegni siano tracciati in inchiostro di china nerissimo e con linee nitide e marcate.

Le parti in sezione e le ombre proprie e riportate saranno indicate esclusivamente con tratteggio largo. I disegni saranno eseguiti in scala piuttosto grande e in modo che ne risultino ben chiare tutte le parti. Anche le lettere ed i numeri dovranno essere di dimensioni piuttosto grandi in carattere stampatello ben formato.

Le stesse lettere e gli stessi numeri devono indicare le stesse parti in tutte le figure.

Le figure comprese in una tavola saranno chiuse entro una riquadratura, riservando esclusivamente il margine per apporvi i titoli, le scritte, le firme, i bolli, ecc.

I disegni in litografia sono accettabili purchè conformi a quanto sopra.

I disegni ad acquerello, e quelli aventi delle linee o delle parti in colore non possono essere accettati.

Spedizione delle carte ed oggetti relativi a privative industriali.

Si richiamano le Prefetture e Sott.-Prefetture alla stretta osservanza della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, sulle privative industriali e del relativo regolamento 31 gennaio 1864 n. 1674, su quanto prescrivono gli articoli 33 e 46 rispettivamente, circa l'invio a questo Ministero, *nei cinque giorni successivi* all'avvenuto deposito nelle Prefetture e Sotto-Prefetture, delle carte ed oggetti relativi a privative industriali.

Roma, 24 giugno 1893.

Pel Ministro
A. DI SAN GIULIANO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE I — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Trasferimento di privativa industriale.

Con atto di cessione in forma di scrittura privata, sottoscritto a Berlino il 28 aprile 1893, e registrato a Milano in data 25 maggio 1893, al n. 15523, vol. 629, fog. 125, reg. atti privati, colla spesa di L. 7,20, il signor Riedel Johann Daniel a Berlino ha ceduto e trasferito alla *Ditta Farbwerke Wormals Meister Lucius & Brüning* a Höchst S.[Main (Germania), tutti i diritti che gli competono in forza dell'attestato di privativa industriale al medesimo rilasciato il 25 gennaio 1893, vol. 65, n. 272, per anni quindici a datare dal 30 settembre 1892, pel trovato dal titolo: « *Processo per la fabbricazione dell'antipirina di metilfenilpirazolon* », il quale attestato venne rilasciato soltanto pel processo di preparazione di un prodotto medicamentoso conosciuto e non pel medicamento che ne deriva, il quale non è brevettabile, a norma dell'art. 6 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

L'atto di cessione, presentato alla Prefettura di Milano il 10 giugno 1893, fu, per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, registrato presso l'ufficio speciale della proprietà industriale, al n. 1250 del registro trasferimenti.

Roma, addì 5 luglio 1893.

Il Direttore capo della I^a Divisione
G. FADIGA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE I — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Trasferimento di privativa industriale.

Con atto di cessione in forma di scrittura privata, sottoscritto a Londra il 29 maggio 1893 e registrato a Milano in data 6 giugno 1893, al n. 16019, vol. 633, fog. 17, reg. atti privati, colla spesa di L. 4,80 il sig. *Maxim* Hiram Stevens a Londra, ha ceduto e trasferito alla *Società The Gaz Lighting Improvement Company Limited* a Londra, tutti i diritti che gli competono in forza dell'attestato di privativa industriale al medesimo rilasciato il 14 agosto 1889, vol. 50, n. 280, per anni sei, a datare dal 31 marzo 1889, pel trovato dal titolo: « *Perfezionamenti relativi agli apparecchi per carburare il gas* ».

L'atto di cessione, presentato alla Prefettura di Milano il 14 giugno 1893, fu, per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, registrato presso l'Ufficio speciale della proprietà industriale al n. 1251 del registro trasferimenti.

Roma, addì 4 luglio 1893.

Il Direttore Capo della 1^a Divisione
G. FADIGA.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DELLE POSTE)

Avviso.

Il giorno 9 corrente in Loro Ciuffenna, provincia di Arezzo, compartimento di Firenze, è stato aperto un ufizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, li 12 luglio 1892.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

AVVISO DI SMARRIMENTO DI CERTIFICATO (2ª Pubblicazione).

Essendo avvenuto lo smarrimento del certificato nominativo del Consolidato cinque per cento n. 57513-174113, per l'annua rendita di L. 1710, emesso a Milano in data 24 aprile 1869 a favore di Sessa Carlotta di Giuseppe, maritata Ferrario, domiciliata in Milano, con godimento dal 1° gennaio 1869 e con annotazione di vincolo dotale della titolare a termini di legge a favore di Giuseppe Ferrario a termini dell'istromento nuziale 30 marzo 1869 n. 6714-208, di rogito dott. Gio. Batt. Bolgeri, notaio in Milano, si diffida in ordine all'articolo 31 della legge 10 luglio 1861 n. 94, chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dopo la prima delle tre prescritte pubblicazioni del presente avviso, si rilascierà un nuovo certificato ritenendo di nessun valore quello infraindicato, sempre quando in detto termine non siano state notificate a questa Direzione Generale opposizioni al rilascio del nuovo titolo nei modi stabiliti dall'articolo 139 del regolamento approvato col R. decreto 8 ottobre 1870 n. 5942.

Roma, addì 6 maggio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore capo della 1ª divisione segretario della Direzione generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N 924795 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale per L. 100, al nome di Colombo già vedova di Luxardo Giuseppe, ora moglie di Crovetto Gerolamo fu Andrea, domiciliata in Genova, con vincolo dotale, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Della Casa Colomba già vedova di Luxardo Giuseppe, ora moglie a Corvetto Gerolamo fu Andrea, domiciliata in Genova, con vincolo dotale, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per 100, cioè: N. 672463 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 180, al nome di Carminati Giovanni fu Enrico, minore sotto la patria potestà della di lui genitrice Caputi Elisa, domiciliato in Livorno;

N. 726164 al nome di Carminati Giovanni fu Enrico suddetto, per L. 275, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Carminati Vincenzo Raffaello Giovan Gualberto fu Enrico, minore ecc., vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 26 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 546380 e N. 557441 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per Lire 350 ognuna, al nome di Pattoni Marianna, Caterina, Giovanni, Ernesta, Teresa e Giuseppe fu Carlo, minori sotto la tutela di Pironi Giovanni, domiciliato in Gravellona (Novara), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Pattoni Marianna, Caterina, Giovanni, Clotilde-Cristina-Ernesta, Teresa e Giuseppe fu Carlo ecc., veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 giugno 1893.

Per il Direttore Generale
G. DURANDI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: num. 790821 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 2910, al nome di Borsotto Lodovico, Odoardo, Mario, maggiori, ed Aurelio, minore, fu Tommaso, quest'ultimo sotto l'amministrazione della madre Berchi Adele fu Giuseppe, tutti eredi indivisi del loro padre Tommaso, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Berchi Adele vedova di Borsotto Tommaso, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Borsotto Lodovico, Odoardo Mario, maggiori e Giuseppe minore ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 30 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 0[0, cioè: num. 738094 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 100, al nome di Veniero Raffaela di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Veniero Giuseppa fu Raffaele, moglie di Cacace Luigi, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cacace Raffaela di Giuseppe Luigi, minore ecc... (come sopra) e doveva essere vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Veniero Giuseppa, moglie di Cacace Giuseppe Luigi, rispettivamente vera proprietaria ed usufruttuaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 922431 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 1320, al nome di Bruzza Enrica fu *Luigi Antonio*, nubile, domiciliata in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bruzza Enrica fu *Antonio Luigi*, nubile, domiciliata in Genova, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 932777 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 40, al nome di D'Andrea *Concetta* di Giuseppe, minore sotto l'amministrazione di detto suo padre, domiciliata in Sarno (Salerno), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè doveva invece intestarsi a D'Andrea *Maria Concetta* di Giuseppe, minore ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 giugno 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè N. 472516 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale (corrispondente al N. 77316 della soppressa Direzione di Torino), per L. 10,
N. 480258 — 84958 per L. 5,
» 490891 — 95594 per » 35,
» 467578 — 72278 per » 5,
tutte al nome di *D'Orange* Giovanni Vittorio fu Tommaso, furono così intestate par errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Chalons D'Orange* Giovanni Vittorio fu Tommaso, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento del Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 15 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3 pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n 875218 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 35. al nome di Siniscalco Rocco e Teresa di Gaetano, minori sotto l'amministrazione del detto loro padre, domiciliati in Baronissi (Salerno), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Siniscalco Rocco e Maria Teresa di Gaetano, minori ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO DI SMARRIMENTO DI RICEVUTA (*2ª pubblicazione*).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di finanza di Bergamo in data 24 agosto 1892, n. 96, pel deposito di una cartella al portatore del consolidato 5 0[0 della rendita di L. 5, col godimento dal 1 luglio 1892 e di un vaglia del tesoro di L. 47,50 per tramutamento in iscrizione nominativa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, compiutesi le pubblicazioni prescritte dall'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870 n 5942, e qualora non intervengano opposizioni, il nuovo titolo, risultante dal già eseguito tramutamento, sarà consegnato al signor Giuseppe Poletti fu Francesco, senza obbligo della esibizione della ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (*3ª pubblicazione*).

E' stato denunciato a questa Direzione Generale lo smarrimento della ricevuta n. 79, rilasciata il 7 gennaio 1892 dall'Intendenza di finanza di Padova, ai nn. 61-9138 di protocollo e posizione, al signor notaio dott. Luigi Padoa fu Mandolino, per il deposito di quattro cartelle al portatore Consolidato 5 0[0, della complessiva rendita di L. 90 con godimento dal 1° gennaio 1892.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso il termine di cui all'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, senza che siasi notificata a questa Direzione Generale alcuna opposizione, si provvederà per la consegna del nuovo titolo a chi di diritto, senza obbligo di restituzione dell'anzidetta ricevuta, che si riterrà di nessun valore.

Roma, li 16 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento delle ricevute rilasciate dalla Direzione del Debito Pubblico in data 12 aprile 1893 nn. 2644 e 2645 e nn. 46838[756238, 46839[756239 di protocollo e di posizione, pel deposito fatto dal Ministero delle Poste e Telegrafi del certificati numero 910386, per L. 15, intestato a Tornari Giovanni fu Luigi, domiciliato a Varzi (Pavia) e n. 649659, intestato ad Aresu Antonio di Cristoforo, domiciliato in Seui (Cagliari), per L. 15, entrambi vincolati d'ipoteca a favore dell'Amministrazione delle Poste.

Si diffida, a termini dell'articolo 334 del regolamento sul Debito Pubblico, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, saranno consegnati al cassiere centrale dell'Amministrazione delle Poste e Telegrafi, signor cavalier Domenico Marchisio, od al suo sostituto, i titoli delle rendite suddette, gia tramutate al portatore, senza obbligo della esibizione della ricevuta dichiarata smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, addì 26 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Relazione *della Commissione per la promozione a professore ordinario di medicina legale presso l'Università di Bologna del dottore Paolo Pellacani.*

La Commissione, composta dei professori Luigi De Crecchio, Arrigo Tamassia, Filippi Angelo, Toscani Davide, Lombroso Cesare, esaminò nei giorni 12, 13 e 14 aprile i titoli didattici e scientifici presentati dal professore Paolo Pellacani, allo scopo di essere promosso, giusta l'art. 125 della legge 26 ottobre 1890, professore ordinario di medicina legale presso la Regia Università di Bologna. I titoli didattici desunti dal voto della Facoltà medica di Bologna, dai sunti litografati delle lezioni, dalla costituzione d'un laboratorio e dall'operosità scientifica di alcuni suoi allievi, indussero nella Commissione il convincimento che il professore Pellacani abbia dato prova di saper efficacemente insegnare e diffondere fra i suoi discepoli l'amore agli studi medico-legali. I titoli nuovi scientifici del Pellacani non sarebbero a dirsi certamente tutti originali. Però in essi si rende manifesta un'indole più determinata e propria alla medicina legale in tutte le sue moderne applicazioni e tendenze, e quindi segnano un progresso.

Perciò la Commissione all'unanimità ed a voti segreti ha proposto che il professore Pellacani sia promosso professore ordinario di medicina legale.

Roma, 15 aprile 1893.

La Commissione
Luigi De Crecchio, *presidente.*
Angelo Filippi.
Cesare Lombroso.
Davide Toscani.
Arrigo Tamassia, *segretario.*

Relazione *della Commissione per la promozione del signor Giovanni Cesareo Consolo, della Università di Messina, a professore ordinario di procedura civile ed ordinamento giudiziario.*

La Commissione composta dei sottoscritti professori ha preso in esame i documenti annessi alla domanda del prof. Giovanni Cesareo Consolo ed il libro da lui presentato come nuovo titolo scientifico, che è il primo volume di un « *Trattato della espropriazione contro il debitore* ». Torino, Unione Tipografica Editrice, 1891, pag. 500 circa.

Dai documenti ed in ispecie dalle attestazioni della facoltà giuridica di Messina, molto lusinghiere pel candidato, non meno che dal fatto stesso della costante di lui annuale conferma nell'insegnamento, sorge, a parere della Commissione, la prova delle eccellenti di lui qualità didattiche.

Il libro suindicato sembra pure alla Commissione un titolo scientifico abbastanza apprezzabile perchè il candidato ritengasi adempiente anche in questa parte il voto della legge, e perciò sia meritevole della promozione.

La materia che il Cesareo Consolo ha impreso a trattare non è certamente nuova, nè il campo è stato poco mietuto da chi lo precedette. Tuttavia la somma importanza giuridica e anche sociale delle discipline concernenti l'espropriazione forzata, i desideri che vanno continuamente manifestandosi fra noi e altrove per il perfezionamento e miglioramento dei sistemi oggidì in vigore, il fatto di nuove legislazioni anche recentissime sulla materia, il numero e la difficoltà delle controversie esegetiche che occupano quotidianamente la dottrina e la giurisprudenza d'Italia, fanno sì che una nuova, larga e approfondita illustrazione del secondo libro del Codice di procedura civile non debba giudicarsi superflua nè inutile. È naturale per altro che lo scrittore il quale vi si accinge si trovi di fronte ad una serie di difficoltà ben maggiori di quelle che incontrerebbe nello studio di un argomento meno arduo è più nuovo.

Se l'ingegno e l'opera del Cesareo Consolo siano perfettamente all'altezza del disegno, è prematuro dichiararlo, presentando egli oggi un primo volume, che per la diffusione data agli argomenti nel medesimo trattati fa presentire la pubblicazione di parecchi altri volumi successivi. Intanto già la larghezza del piano di trattazione torna ad elogio dell'autore e lo fa considerare meritevole di incoraggiamento.

L'intrinseco esame del citato volume, rivela in esso pregi e difetti. Fra i pregi, la conoscenza sicura della dottrina e della giurisprudenza patria, di entrambe le quali l'autore ha fatto diligente ed amorevole studio. Fra i pregi ancora, la dimostrazione di un ingegno acuto e dialettico che vuol rendersi ragione, in ciascuna controversia, di tutte le varie soluzioni proposte prima di pronunciarsi. Non è a tacere che talvolta questa buona qualità appare esagerata, e spinta troppo oltre la vaghezza di criticare e sottilizzare; di ciò anzi la Commissione crede utile fare espresso rilievo perchè il candidato, nel proseguimento del suo lavoro vegga di spogliarsi del notato difetto.

Nuoce fors'anco, a questo primo volume, lo sforzo che fece l'autore di condensare in esso la trattazione delle più note e gravi questioni generali sorte sulla materia dell'esecuzione forzata. Il che sia da lui stato fatto pel desiderio di accreditar meglio fin dal principio l'opera intrapresa, o sia effetto inavvertito del fascino che le maggiori controversie esercitano naturalmente su l'animo di chi s'accinge allo studio di una determinata parte del Diritto e della legislazione, ha per conseguenza di scemare alquanto del buon ordine metodico, che in consimili trattazioni è elemento di primissima importanza. Forse i successivi volumi potranno arrecare qualche opportuno riparo anche a questo inconveniente.

Nell'insieme, convinta la Commissione che la nuova prova di attività scientifica del signor Cesareo Consolo meriti di essere encomiata, fu concorde nel deliberare che egli sia degno della promozione a professore ordinario, siccome risulta dai processi verbali delle due adunanze.

Roma, 14 ottobre 1892.

La Commissione:
Luigi Mattirolo
G. Triani.
Domenico Viti
Sebastiano Gianzana.
Lodovico Mortara, *relatore.*

Relazione *della Commissione per la promozione del professore Ruggero Panebianco ad ordinario di mineralogia nella R. Università di Padova.*

Il dottore Ruggero Panebianco insegna mineralogia in qualità di professorere straordinario nell'Università di Padova sino dal principio dell'anno scolastico 1882-83, cioè da quando vi fu chiamato in seguito al concorso alla cattedra di mineralogia e geologia di Modena, nel quale ottenne la eleggibilità ad ordinario con un sol punto di meno dell'eletto.

Nei dieci anni d'insegnamento non interrotto, si è mostrato zelante e abile docente, come non solo risulta dai documenti ufficiali, ma ancora dal fatto ch'egli ha formato una scuola, dalla quale sono usciti parecchi valenti scolari, alcuni dei quali sono giunti a sostenere con buon esito dei concorsi a catterde universitarie.

Il Panebianco, inoltre, ha mostrato una attività scientifica non comune dopo la sua nomina a professore straordinario. Difatti, egli, dal 1883 in poi, ha pubblicato 16 lavori originali, alcuni relativi alla mineralogia del Veneto, altri che riguardano lo studio cristallografico di sostanze organiche, altri a teorie intorno a questioni cristallografiche e mineralogiche di indole generale.

In questi lavori egli dimostra di essere perfettamente al corrente

del progressi della mineralogia e delle scienze affini e di saper condurre una ricerca scientifica con pieno possesso dei metodi moderni e in modo di trovare risultati nuovi.

A questi lavori si aggiunga un trattato di mineralogia di cui sino ad ora comparvero, il primo volume concernente la cristallografia, e la prima parte di un secondo volume che tratta della chimica dei minerali.

Tale trattato si può dire a buon diritto un lavoro originale, non già una semplice compilazione.

In fine il Panebianco fondò la Rivista di Mineralogia e Cristallografia italiana, la quale conta già cinque anni di vita e si propone non solo la pubblicazione di lavori originali ma anche la revisione di lavori cristallografici e mineralogici che si pubblicano in Italia e fuori.

Quindi la Commissione unanime ritiene che il Panebianco possiede tutti i requisiti da renderlo degno della promozione a professore ordinario di mineralogia.

Roma, 14 ottobre 1892.

La Commissione
G. G. Gemmellaro
Luigi Bombicci
Antonio D'Acchiardi
Giovanni Struver
Francesco Mauro.

Relazione *della Commissione per la promozione del professore Francesco Sansoni ad ordinario di mineralogia nella Università di Pavia.*

Il dottor Francesco Sansoni fu nominato prof. straordinario di mineralogia nella R. Università di Pavia nel dicembre 1886 in seguito a concorso. Da quel tempo egli ha insegnato senza interruzione sino ad oggi.

La Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, unanime raccomanda la sua promozione ad ordinario. Il valore didattico del Sansoni risulta non solo da questo voto della Facoltà di cui egli fa parte, ma anche dal non piccolo numero di lavori originali fatti da scolari suoi nel laboratorio da lui diretto.

Dopo la sua nomina a prof. straordinario il Sansoni diede alla stampa parecchie pubblicazioni, fra le quali un manuale di cristallografia geometrica, fisica e chimica applicata ai minerali, destinato agli studenti universitarii, nel quale la Commissione non sempre ha trovato quella chiarezza ed esattezza di esposizioni desiderabili in un libro di indole didattica. Inoltre vi sono 9 lavori originali di cui 6 relativi alla forma cristallina della calcite di varie località italiane ed estere e della datolide di Montecatini, 2 riguardanti i caratteri cristallografici di varie sostanze organiche, e uno di litologia. Tali lavori originali sono bene condotti e portano a risultati nuovi.

Il Sansoni fondò nel 1890 il giornale di mineralogia, cristallografia e petrografia, » del quale sino ad oggi comparvero 9 fascicoli. In questo giornale, diretto dal Sansoni, sono raccolti numerosi lavori pubblicati in Italia e all'estero.

Considerando l'utilità didattica e l'attività scientifica del Sansoni, la Commissione unanime propone la sua promozione a professore ordinario di mineralogia.

Roma, 15 ottobre 1892.

La Commissione
G. G. Gemmellaro
Luigi Bombicci
Antonio D'Acchiardi
Giovanni Struver
Francesco Mauro.

Relazione *per la promozione ad ordinario nella R. Università di Siena del prof. Giuseppe Leporini, straordinario di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione in detta Università.*

La promozione del prof. Leporini ad ordinario è stata soggetta a discussione nel seno della Commissione sottoscritta. Uno dei suoi componenti, pur riconoscendo in lui un provetto insegnante, e un autore di scritti notevoli per qualità se non per mole sulla materia in esame, ha deplorato la scarsa produzione scientifica del professore, e temendo che il grado di ordinario lo facesse addirittura cessare, desiderava che qualche altro anno di straordinariato gli fosse di stimolo a produrre nuovi e ancor più importanti lavori dei quali lo riteneva capace.

Ma la maggioranza ha considerato che la speranza di ottenere dal prof. Leporini altre pubblicazioni non era sufficiente motivo per negargli un premio degnamente desiderato. Ha osservato che se dalla sua nomina di straordinario a Siena non è scorso che un anno, e ciò può parere un ostacolo a conseguire ora il grado di ordinario, cotesto ostacolo non esiste in fatto, giacchè il Leporini fu straordinario a Macerata fin dal 1882 e poi ordinario in quella Università nel 1890. Sicchè le opere pregevoli da lui pubblicate sono pure posteriori al triennio dell'insegnamento come straordinario, che è stato concordemente applaudito sì dalla Facoltà di Macerata, come ora da quella di Siena. Ha osservato la Commissione in maggioranza che l'articolo 125 del regolamento non distingue se l'esercizio per un triennio sia fatto in una o in un altra Università.

Nè, dopo il concorso di Siena il prof. Leporini ha interamente taciuto; e se, al solito, la nuova pubblicazione « sui limiti della competenza della IV sezione del Consiglio di Stato di fronte all'autorità giudiziaria » è assai breve, l'autore non smentisce l'acume usato, e la diligente riserva ed esposizioni della tesi che prende a trattare.

Sicchè la Commissione sottoscritta, con quattro voti contro uno, propone che il signor Giuseppe Leporini sia promosso ordinario della cattedra di Diritto amministrativo nella R. Università di Siena.

Roma, 17 ottobre 1892.

La Commissione
Jacopo Silvestri, *presidente*
Adeodato Bonasi
Lorenzo Meucci
Alfredo Codacci-Pisanelli
Federico Persico, *relatore.*

Relazione *per la promozione del prof. C. Raimondi ad ordinario di materia medica e farmacologia sperimentale nella R. Università di Siena.*

La Commissione incaricata dell'esame dei titoli del prof. Carlo Raimondi per la sua promozione ad ordinario di materia medica e farmacologia sperimentale, composta dei signori professori Corradi, Albertoni, Cervello, Bufalini, Gaglio si è ieri e quest'oggi radunata in una sala della R. Università di Roma.

Essa ha riscontrato nei lavori del Raimondi come il candidato si distingua per la diligenza, la minuziosità delle ricerche, la cultura bibliografica, la parsimonia nelle deduzioni. Egli ha studiato diversi argomenti di materia medica, sia nel campo sperimentale che nel clinico e sempre con competenza.

Se egli anche non si eleva a studi molto alti e concettosi, riesce ad essere utile allo sviluppo scientifico coi nuovi contributi di illustrazione e conferma. Queste qualità si congiungono a buone attitudini didattiche, come viene confermato dai ripetuti voti della Facoltà di Siena per la sua promozione ad ordinario.

Per tutto ciò la Commissione, unanime riscontrando nel prof. Raimondi i requisiti voluti dall'art. 125 del Regolamento, suffragati dal voto del Consiglio superiore emesso nella Sessione dell'aprile 1891, ne propone la promozione ad ordinario.

La Commissione in tutti i suoi atti si è attenuta alle norme prescritte dall'articolo 126 del vigente regolamento, come risulta dai processi verbali allegati, ove sono anche riferite le discussioni che hanno avuto luogo in proposito.

Roma, 15 ottobre 1892.

A. Corradi, *Presidente*
Pietro Albertoni
Vincenzo Cervello
G. Bufalini
G. Gaglio, *Segretario.*

Relazione *per la promozione del prof. Corrado Segre ad ordinario di geometria superiore nella R. Università di Torino.*

Il dottor Corrado Segre, che nel novembre 1888 venne nominato, in seguito a concorso, professore straordinario di geometria superiore nella R. Università di Torino, domanda ora la promozione ad ordinario della cattedra stessa, in ordine all'art. 125 del Regolamento generale universitario approvato con R. decreto 26 ottobre 1890, e presenta come titoli scientifici le pubblicazioni seguenti fatte posteriormente alla sua nomina a professore straordinario:

1ª Le corrispondenze univoche sulle curve ellittiche.

2ª Recherches générales sur les courbes et les surfaces réglées algébriques;

3ª, 4ª, 5ª, 6ª Un nuovo campo di ricerche geometriche (in quattro note.

7ª Sulle varietà che rappresentano le coppie di punti di due piani o spazii:

8ª Le rappresentazioni reali delle forme complesse e gli enti iperalgebrici;

9ª Intorno alla storia del principio di corrispondenza e di sistemi di curve.

10ª Su alcuni indirizzi nelle investigazioni geometriche.

La Commissione, composta dei professori Eugenio Bertini (Presidente), Ferdinando Aschieri, Giuseppe Veronese, Gino Goria e Luigi Bianchi (Segretario), presi in esame i lavori presentati dal candidato, pronuncia il suo giudizio in base alle osservazioni seguenti:

Nota 1ª — In questo lavoro sono raccolte e presentate sotto un unico punto di vista molte proprietà delle curve ellittiche in gran parte note ed alcune nuove. Il principal merito di questa pregevole monografia risiede nell'uniformità di metodo e nell'eleganza della forma, essendo le dimostrazioni condotte con tanta generalità da includere, a differenza delle trattazioni anteriori, non solo il caso delle curve generali ma ben anche quello delle curve armoniche ed equianarmoniche.

Nota 2ª — La prima parte di questo importante lavoro, cioè quella sulle curve, fu già presentata al concorso per la nomina a straordinario.

Nella seconda parte l'autore estende alle superficie rigate algebriche d'ordine u e di genere p qualunque una proprietà già nota per le curve algebriche e per le superficie rappresentabili univocamente sul piano e dall'autore stesso dimostrata per le rigate di genere $p = 1$ e $p = 2$.

Egli trova che le superficie rigate algebriche contenute in un dato spazio sono projezioni di superficie dette normali, dello stesso ordine di spazii superiori, e secondo il numero delle dimensioni dello spazio normale, egli classifica le superficie rigate in due specie. Questa importante proprietà ed altre analoghe gli servono per fare uno studio interessante delle superficie delle due specie, in ispecial modo di certe curve, che egli chiama direttrici, e dei loro sistemi, trovando nuove e notevoli proprietà.

Note 3ª, 4ª, 5ª e 6ª — Il punto di partenza delle ricerche contenute in questa nota è l'osservazione che lo spazio, come luogo dei suoi punti reale e complessi, è una varietà ∞^6, nella quale possono quindi formare oggetto di studio gli enti costituiti da ∞^1, ∞^2, ∞^3, ∞^4, ∞^5, sui punti, mentre fino ad ora furono considerate solo le curve e le superficie, che sono esempi ben particolari di varietà ∞^2 e ∞^4.

L'autore si propone di porre nel senso della geometria projettiva, le basi per una teoria degli enti *iperalgebrici*, di quegli enti cioè che sono definiti da una o più equazioni fra le parti reali e i coefficienti dell'immaginario delle coordinate del punto generatore. Egli comincia perciò dal definire il *gruppo fondamentale di trasformazioni* (secondo il concetto di Klein) della nuova geometria come quello che è composto da tutte le projettività ed *antiprojettività*, ovvero dal gruppo dell'ordinaria geometria projettiva combinato col *coniugio*. Viene premesso uno studio accurato delle antiprojettività e in particolare delle *antinvoluzioni*, le quali ultime coll'insieme dei loro punti uniti conducono a quegli enti fondamentali della nuova geometria, che, generalizzando una denominazione di Staudt, diconsi *catene*. Lo studio poi delle *antireciprocità* e in particolare delle antipolarità conduce alla ricerca degli enti iperalgebrici di 2° ordine, che l'autore chiama *iperconiche* ed *iperquadriche*, di cui vengono stabilite nelle ultime note le proprietà fondamentali.

Queste ricerche del Segre, ben notevoli pel nuovo campo che aprono alla geometria, offrono interesse tanto maggiore per l'intima loro relazione con moderne ricerche sulla teoria dei gruppi e delle funzioni.

Nota 7ª — Questo lavoro è principalmente rivolto a studiare le proprietà delle varietà di 6° ordine a 4 dimensioni appartenente allo spazio ad 8 dimensioni, i cui punti sono le coppie di elementi presi rispettivamente da due forme fondamentali di 2ª specie. Vi sono contenute interessanti proprietà e in particolare la rappresentazione reale di tutti gli elementi complessi di una forma fondamentale di 2ª specie.

Nota 8ª — Colle note 3ª, 4ª, 5ª e 6ª il presente lavoro ha comune lo scopo; ma il metodo è diverso e nuovi argomenti sono quivi trattati.

Dapprima l'autore espone varie rappresentazioni reali delle forme complesse di 1ª specie, 2ª specie. . . . . e ne considera gli elementi eccezionali (quando esistono), le mutue loro relazioni e il concetto essenziale da cui tutte provengono.

Gli enti iperalgebrici in generale, appena toccati nelle note sopra esaminate, sono qui studiati con particolare cura insieme alle corrispondenze iperalgebriche.

Le proprietà generali sono poi applicate allo studio dei più semplici enti, *fili* (varietà ∞^1) e *tele* (varietà ∞^2), di cui sono dimostrate eleganti proprietà.

Notevole nel lavoro è altresì l'introduzione dei punti *bicomplessi*, cioè degli enti della forma oggettiva, che hanno per immagine i punti complessi della forma rappresentativa. Fra le varietà bicomplesse, che vengono così introdotte, l'autore si ferma particolarmente a considerare le *proto varietà*.

Termina il lavoro un cenno della corrispondente generalizzazione pel concetto di numero e delle relazioni esistenti fra le ricerche geometriche dell'autore e quelle aritmetiche di Weierstrass, Schwarz, Dedekind ecc.

Nota 9ª — È un pregevole lavoro d'indole puramente storica, ove l'autore, acutamente esaminando l'estesa letteratura relativa al principio di corrispondenza, dà a ciascuno degli scienziati, che si occuparono dell'argomento, la parte presa da ciascuno a stabilire definitivamente il principio stesso.

Con queste pubblicazioni pregevolissime tanto pel merito scientifico quanto per la accuratezza ed eleganza della forma, il prof. Segre ha splendidamente continuato la sua carriera matematica. La novità ed importanza dei risultati conseguiti, la vastità di coltura geometrica ed analitica che si rilevano nei lavori del Segre, collocano l'autore in giovane età fra i più valenti cultori delle scienze matematiche in Italia. Della sua alta capacità didattica, che già è dimostrata dall'ordine e dalla chiarezza d'esposizione degli argomenti scientifici e in particolare dalla nota 10ª di indole istruttiva e didattica, fanno inoltre ottima testimonianza i corsi da lui tenuti con molto zelo ed efficacia nella R. Università di Torino.

La Commissione in ordine al disposto dell'art. 108 del citato rego-

lamento, avendo votato a voti segreti con *cinque* si l'eleggibilità del prof. Segre a professore ordinario, ha poi formulato il suo giudizio definitivo assegnandogli i 50|50 dei voti.

La Commissione unanime propone quindi che il prof. Corrado Segre venga nominato professore ordinario di geometria superiore nella R. Università di Torino.

La Commissione
E. Bertini, *presidente*
F. Aschieri
G. Veronese
Gino Loria
Luigi Bianchi, *segretario.*

BOLLETTINO METEORICO
DELL UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 13 luglio 1893

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	3|4 coperto	—	27 7	17 7
Domodossola	1|2 coperto	—	24 7	14 5
Milano	coperto	—	29 7	18 7
Verona	coperto	—	30 8	21 2
Venezia	sereno	calmo	30 1	21 6
Torino	3|4 coperto	—	25 5	17 3
Alessandria	1|2 coperto	—	28 4	18 4
Parma	1|2 coperto	—	30 0	20 2
Modena	3|4 coperto	—	29 4	17 7
Genova	1|2 coperto	mosso	25 7	21 6
Forlì	sereno	—	31 4	25 2
Pesaro	sereno	calmo	28 0	19 4
Porto Maurizio	sereno	agitato	29 1	18 8
Firenze	1|2 coperto	—	30 8	18 4
Urbino	3|4 coperto	—	29 0	16 6
Ancona	sereno	calmo	30 0	22 9
Livorno	1|4 coperto	agitato	28 6	23 0
Perugia	coperto	—	28 6	18 4
Camerino	1|4 coperto	—	26 1	18 4
Chieti	sereno	—	28 9	13 8
Aquila	sereno	—	27 7	17 0
Roma	sereno	—	30 9	22 0
Agnone	—	—	—	—
Foggia	—	—	—	—
Bari	sereno	calmo	28 6	21 0
Napoli	1|2 coperto	calmo	26 6	21 0
Potenza	1|4 coperto	—	26 4	16 0
Lecce	sereno	—	33 9	20 5
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	1|2 coperto	calmo	32 0	21 3
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	31 1	22 8
Palermo	nebbioso	calmo	38 7	19 4
Catania	sereno	calmo	37 2	22 2
Caltanissetta	sereno	—	31 0	20 0
Siracusa	sereno	calmo	34 6	22 9

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 13 giugno 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 758,1
Umidità relativa a mezzodì 46
Vento a mezzodì . . . . SW moderato.
Cielo . . . . 1|2 coperto.

Termometro centigrado { Massimo 31°,3. Minimo 22°,0.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 13 luglio 1893.

In Europa pressione bassa alle latitudini settentrionali, estendentesi al centro dell'Italia. Arcangelo 741; Amburgo 751; Baviera meridionale 758; Golfo Lione 761.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso al Nord e Sud; alcuni temporali e qualche pioggia al Nord; venti abbastanza forti di libeccio in molte stazioni; temperatura massima giunta a 39 gradi a Palermo, a 37 a Catania.

Stamane: cielo sereno sul versante Adriatico e in Sicilia, nuvoloso altrove; venti deboli a freschi specialmente del terzo quadrante; barometro da 759 a 760 mill. in Sicilia ed al Sud del continente, leggermente depresso da 755 a 756 mill. al Nord.

Mare mosso lungo la costa ligure e dell'alto Tirreno, calmo altrove.

Probabilità: venti deboli a freschi specialmente del terzo quadrante; cielo vario; qualche temporale particolarmente al Nord; temperatura sempre elevata.

PARTE NON UFFICIALE

CONSORZIO NAZIONALE

Il *Bollettino Ufficiale* del Consorzio Nazionale nei nn. 5 e 6 del 15 maggio e 15 giugno 1893, pubblica i seguenti pagamenti per antiche offerte:

Buzzetti Luigi (per disposizione testamentaria), L. 1000.
Provincia di Lecce, L. 3000.
Municipio di Chieti, L. 600.
Municipio di Maida, L. 100.
Municipio di Mazzara del Vallo, L. 100.
Congrega di carità di S. Mauro Marchesato, L. 20.
Municipio di Benevento, L. 200.
Provincia di Palermo, L. 4151,40.
Municipio di Melicuccà, L. 50.
Municipio di Fondi, L. 5.
Municipio di Capua, L. 150.
Municipio di Salve, L. 50.
Municipio di Formia, L. 100.
Municipio di Perugia, L. 1500.
Municipio di Corbara, L. 50.
Municipio di Rieti, L. 500.
Municipio di Castelfranco dell'Emilia, L. 30.
Fagarazzi cav. Ermenegildo, presidente del Comitato del Consorzio Nazionale di Longarone, L. 15.
Municipio di Aversa, L. 15.
Municipio di S. Giovanni in Croce, L. 5.
Municipio di Stroncone, L. 15.
Municipio di Marano Lagunare, L. 10.
Municipio di Spresiano, L. 10.
Municipio di Marradi, L. 30.
Municipio di Bitritto, L. 20.
Municipio di Rapolla, L. 10.
Municipio di Monte Porzio Catone, L. 10.
Municipio di Ostiano, L. 10.
Albergante capitano Giuseppe, L. 3.
Municipio di Casale sul Sile, L. 50.
Municipio di Maddaloni, L. 15.
Municipio di Portomaggiore, L. 10.
Municipio di Meglianino S. Fidenzio, L. 10.
Municipio di Castiglion Fiorentino, L. 10.
Municipio di Stia, L. 10.

Municipio di Campegine, L. 10.
Municipio di Piavon, L. 10.
Terzi cav. Andrea, presidente del Comitato pel Consorzio Nazionale di Asola, L. 20.
Municipio di Apiro, L. 10.
Municipio di Casalborgone, L. 5.
Municipio di Carbola, L. 20.
Municipio di Valstagna, L. 5.
Municipio di Ceggia L. 15.
Municipio di Pozzomaggiore, L. 10.
Municipio di Pocenia, L. 10.
Cagnardi comm. avv. Cesare, presidente del Comitato pel Consorzio nazionale di Galliate, L. 5.
Di Bagno marchese Galeazzo, senatore del Regno, presidente del Comitato provinciale pel Consorzio nazionale di Mantova, L. 20.
Municipio di Malnate, L. 15.
Municipio di Caldogno, L. 10.
Municipio di Bagno a Ripoli, L. 10.
Municipio di Ostellato, L. 10.
Municipio di Monteprandone, L. 10.
Municipio di Ceneselli, L. 20.
Municipio di Lajatico, L. 20.
Municipio di Guastalla, L. 10.
Municipio di Bergamo, L. 20.
Municipio di Fubine, L. 25.
Municipio di Granarolo nell'Emilia, L. 10.
Fagarazzi cav. Ermenegildo, L. 5.
Municipio di Magione, L. 5.
Municipio di Canonica d'Adda, L. 5.
Municipio di Favaro Veneto, L. 25.
Municipio di Monte San Savino, L. 10.
Municipio di Cisterna di Roma, L. 25.
Municipio di Noceto, L. 10.
Municipio di Torrile, L 20.
Municipio di Carbonera, L. 10.
Municipio di Casalmorano, L. 10.
Municipio di Apricena, L. 15.
Municipio di Casier, L. 50.
Drudi Giuseppe, sindaco, presidente del Comitato pel Consorzio nazionale di Casier, L. 5.
Municipio di Albareto d'Adige, L. 5.
Municipio di Rapolla, L. 5.
Chiaromonte Michele, presidente del Comitato pel Consorzio nazionale di Rapolla, L. 2.
Chiaromonte Nicola, membro del Comitato pel Consorzio nazionale di Rapolla, L. 1.
Rosati Ambrogio, L. 1.
Fuccilo Nicola, L. 1.
Berardi Rocco, L. 1.
Municipio di Roverbella, L. 5.
Municipio di Brescello, L. 10.
Municipio di Molinella, L. 40.
Municipio di Sorbolo, L. 10.
Municipio di Rolo, L. 10.
Zatti cav. prof Carlo, presidente del comitato pel Consorzio nazionale di Brescello, L. 5
Municipio di Sandrigo, L. 50.
Municipio di Mason Vicentino, L. 10
Municipio di Pratovecchio, L. 5.
Municipio di Villa del Conte, L. 5.
Municipio di Ravarino, L. 10.
Municipio di Ospedaletto Euganeo, L. 5.
Municipio di Montazzoli, L. 20.
Municipio di Grottammare, L. 20.
Municipio di Sala Bolognese, L. 10.
Municipio di Calvizzano, L. 10.
Municipio di Bibbiena, L 5.
Rastrelli Cesare, L. 10,20.
Augusti Carlo, L. [illegible].
Buoni Luigi, L. 0,50.
Cesare Gustavo, L. 1.
Giorgi Enrico, L. 1.
Micheli Assunta, L. 0,50.
Polini Raffaele, L. 1.
Redi Vittorio, L. 0,80.
Salari C. A., L. 1.
Municipio di Capraia (isola), L. 10.
Municipio di Merlara, L. 10.
Municipio di Crevalcore, L. 10.
Municipio di Rocca S Casciano, L. 10.
Municipio di Calveno, L. 10.
Municipio di Buti, L 20.
Municipio di Lucignano, L 5.
Municipio di Grumello Cremonese, L. 10.
Municipio di Soccavo, L. 5.
Municipio di Feltre, L. 20.
Daniele cav. Camillo, L. 20.
Municipio di Villabartolomea, L. 50.
Municipio di Mombaruzzo, L. 25.
Municipio di Mirano, L. 10.
Municipio di Rossano Veneto, L. 5.
Municipio di Castignano, L. 5.
Municipio di Sant'Elena, L. 6.
Municipio di S. Vendemiano, L. 10.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

COSTANTINOPOLI, 13. — Il Consiglio sanitario ordinò di sottoporre a visita medica le provenienze dall'Austria-Ungheria e dall'Italia.

LONDRA, 13. — L'Imperatore Guglielmo visiterà la Regina Vittoria alla fine di agosto

LONDRA, 13. — Il *Times* ha da Zanzibar che il Sultano ha pubblicato un proclama, col quale annunzia di avere concesso l'amministrazione dei porti e dei territori di Benadir all'Italia per un periodo provvisorio di 3 anni.

VIENNA, 13. — Non sussiste che il ministro Falkenhayn abbia spedito un telegramma di adesione alle risoluzioni del Congresso cattolico di Cracovia.

Il solo telegramma spedito dal ministro è quello con cui declinava l'invito al Congresso.

Esso è così concepito:

« Mentre con cordiali ringraziamenti, accuso ricevuta del gentile invito di prendere parte al Congresso cattolico di Cracovia, esprimo il mio rammarico di non potervi assistere, ed auguro con tutto il cuore il migliore risultato. »

BERLINO, 13. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dice che il cancelliere, conte di Caprivi, finita la sessione del Reichstag, si recherà ad Harz; e dopo, assistito alle grandi manovre si recherà probabilmente alle acque di Carlsbad.

INNSBRUCK, 13. — La Dieta ha incaricato la sua Commissione permanente di chiedere al governo di concludere un trattato coll'Italia relativamente al rimborso delle spese di mantenimento dei malati appartenenti alla Venezia.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 13 luglio 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 luglio 93	—	—	RENDITA 5 0/0 1.a grida		— —	94,75		— —	Ex coup. L. 2,17
			2.a grida	94,72 1/2 94,75	94,73 3/4			— —	
»	—	—	detta (piccolo taglio)	94,85	— —			— —	
1 aprile 93	—	—	detta 3 0/0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	2.a grida		— —			59 75	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 75	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			92	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0/0		—			102 75	
1 giugno 93		—	» Rothschild		— —			105	
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.						
1 luglio 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0/0		— —			— — 1	
1 aprile 93	500	500	» 4 0/0 1.a Emissione		— —			445 —	
»	500	500	» 4 0/0 2.a a 8.a Emissione		— —			442 —	
1 giugno 93	500	500	Comune di Trapani 5 0/0		—			497 —	
1 aprile 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			414 —	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			486	
»	500	500	» » » » 4 1/2 0/0		— —			491 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
1 luglio 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		—			660 — 2	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			529 — 3	
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		—			— —	
1 aprile 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		—			— —	
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		—			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
1 genn. 93	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1280 —	
»	1000	1000	» » Romana		— —			400 —	
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —	306,50		— — 4	
1 genn. 90	500	450	» » di Roma		— —			300	
1 » 89	200	200	» » Tiberina		— —			15 —	
1 ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			125	
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.)		— —			447 50 5	
	500	150	» » » » (nuove)		— —			— —	
1 genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
15 aprile 93	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		—			763	
1 luglio 93	500	500	» » Acqua Marcia		—			1110 — 6	
1 genn. 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		—	253 52 49 47 1/2		— —	
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			57	
1 » 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			130	
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —	
1 » 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			272 —	
» 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	221 1/2 21 20 1/2 19 1/2		— —	
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			318 —	
1 » 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			140 —	
1 » 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		—			202 —	
1 » 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			24 —	
1 » 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			225 —	
1 » 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	43 3/4		— —	
»	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			— —	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
1 genn. 93	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			75 — 7	
»	250	125	» Fondiarie Vita		— —			235 — 8	
			Obbligazioni diverse.						
1 luglio 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			294 — 9	
1 » 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)		— —			— —	
1 » 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			464 —	
1 aprile 93	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			356 —	
»	250	250	» » » 4 0/0		— —			164 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			512 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			313	
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0		— —			— —	
»	300	300	» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —	
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —	
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)		— —			240	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0/0		— —			— —	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
1 aprile 93	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

11 luglio 1893.

Consolidato 5 0/0	L. 94 746
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso	» 93 576
Consolidato 3 0/0, nominale	» 60 062
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale	» 18 763

Il Vice Presidente, ff. di Presidente: R. TITTONI.

1) ex coup. £. 12,50 — 2) id. div. £. 23,50 — 3) id. id. £. 12,50 — 4) ex coup. £. 7,50 — 5) id. £. 12 — 6) id. £. 12,50 — 7) id. £. 4 — 8) id. £. 7,50 — 9) id. £. 6,34.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		106 12 1/2
	Parigi	Cheques	106 75	
2 1/2	Londra	90 giorni		26 71
	»	60 giorni		
	»	Cheques		26 88
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi } 28 luglio
Prezzi di compensazione } 29 »
Compensazione 29 »
Liquidazione 31 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI
Il Deputato di Borsa: ETTORE ALIBRANDI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1893.

Rendita 5 0/0	97 35
» 3 0/0	60 30
Obbl. Beni Eccl. 5 0/0	— —
Prest. Rotschild 5 0/0	105 —
Ob. città di Roma 4 0/0	440 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	415 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	485 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	490 —
Az. Fer. Meridionali	693 —
» » Mediterranee	543 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale	1300 —
» » Romana	400 —
» » Generale	318 —
» Banco di Roma	300 —
Az. Banca Tiberina	15 —
» » In. e Com. (an.)	185 —
» » » Certif.	— —
» » » n. liber.	— —
» Soc. Cred. Mobil.	465 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	765 —
» » Acqua Marcia	1112 —
» » Cond. d'ac.	263 —
» » Gen. Illumin.	272 —
» » Tramway Om.	222 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	135 —
» » Immobiliare	65 —
» » Fond. italiana	— —
» » Min. Antim.	230 —
» » Mat. later.	145 —
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	323
» » Metallurgica italiana	140 —
» » della Piccola Borsa	202
» » Caoutchouc	24
» » An. Piem. di Elettr.	225 —
» » Risanamen.	55
» » Cr. Ind. Ed.	— —
» » Fondiar. incendi	75
» » Fond. Vita	235
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	355
» » » 4 0/0	160
» » Ferroviarie	305
» Ferr. Napoli-Ottaiano	240